

ASSOCIAZIONE WWF SIENA ODV

STATUTO

= = =

TITOLO I - DENOMINAZIONE, STATUTO, PRINCIPI E SCOPI

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE WWF SIENA ODV", da ora in avanti detta Associazione, con sede legale nel Comune di Monteriggioni (SI) e con durata illimitata.

L'Associazione rappresenta la continuazione ideale dell'Associazione WWF Siena ONLUS, Organizzazione Aggregata del WWF Italia, costituita nel 2012.

L'Associazione riconosce nel WWF Italia il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole interne associative e per lo svolgimento delle attività comuni. L'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF Italia, impegnando l'ente e i propri associati a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Il rapporto fra L'Associazione ed il WWF Italia è disciplinato da apposito accordo che concorre a regolare la vita dell'Associazione.

Art. 2 - Scopo, finalità, attività

L'Associazione opera democraticamente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, degli altri volontari, nonché dei soci del WWF Italia.

L'Associazione ha come scopo la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il perseguimento di questo scopo avviene, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- la promozione di interventi ed attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017;
- la promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di cui dall'art. 5, lett. f) del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lett. i, del D.Lgs. n. 117/2017;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge e individuate dal Consiglio Direttivo, con i conseguenti obblighi in sede di redazione dei documenti di bilancio.

In aggiunta, l'Associazione può svolgere anche attività riguardanti:

- la formazione culturale e scientifica, l'educazione ambientale e l'educazione alla legalità ambientale;
- la vigilanza ambientale, la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- la promozione di metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni;
- l'organizzazione di attività volte a coinvolgere ed

orientare le istituzioni locali, le parti sociali ed economiche locali verso programmi, accordi, progetti ecc., coerenti con le tematiche di tutela ambientale;

- la gestione di aree di interesse naturalistico;
- l'organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione della cultura, l'effettuazione di escursioni naturalistiche e la manutenzione ordinaria della rete sentieristica.

Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
- la promozione e il sostegno delle attività del WWF Italia, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF Italia.

Art. 3 - Ambito territoriale

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Siena.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, mossi da spirito di solidarietà, apertura e collaborazione, ispirandosi e rispettando i principi fondamentali e le linee guida del WWF Internazionale, così come ripresi dal WWF Italia.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti come telefono e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente gli accordi che intercorrono fra l'Associazione ed il WWF Italia.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, se non appositamente convocata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri

associativi, facendone richiesta scritta al Presidente. In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, il richiedente dovrà dichiarare per iscritto di farsi carico della non divulgazione di eventuali dati personali di altri associati.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- essere in regola con l'iscrizione al WWF Italia, che può avvenire anche contestualmente all'iscrizione all'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi dell'Assemblea, agendo con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi del WWF Italia.

L'Associazione, che ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto si riconosce nel WWF Italia, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme statutarie, regolamentari o etiche del WWF Italia. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle suddette norme del WWF Italia, possono essere contestate dal WWF Italia secondo i propri regolamenti.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, o al WWF Italia, può essere

escluso mediante deliberazione dell'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale entro 30 giorni dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo di cui all'art. 30, comma 5 D.Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 8 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con l'iscrizione al WWF Italia. Ciascun associato esprime un voto per ogni votazione. Ciascun

associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È consentita una sola delega ad associato.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata previa comunicazione agli associati dell'ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, inviata con un anticipo di almeno sette giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all'atto dell'iscrizione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora necessario, il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- definisce gli indirizzi generali delle attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- determina annualmente l'importo dell'eventuale quota associativa;
- delibera sulla esclusione degli associati che contravvengano ai doveri statutari e sui ricorsi avverso le delibere di rigetto della domanda di ammissione ad associato;
- al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati (in proprio o per delega), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Secondo regolamento approvato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, è consentita la partecipazione ai lavori dell'Assemblea mediante teleconferenza.

CAPO II - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare un tesoriere, che può essere scelto anche tra i non associati, il cui compito è redigere ed aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curando la gestione della cassa dell'Associazione

e mantenendo la contabilità utile alla stesura del bilancio di esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere all'Assemblea di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche per cui si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In aggiunta, non possono candidarsi o rivestire cariche negli organi associativi coloro che:

- ricoprono incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- siano candidati a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- svolgano attività in conflitto di interessi con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato previa comunicazione ai Consiglieri dell'ordine del giorno, luogo, data e ora, inviata con un anticipo di almeno cinque giorni, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato dal Consigliere stesso all'atto della sua nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È consentita la partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo mediante teleconferenza, secondo regolamento approvato dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate a partecipare persone esterne, anche fra i non associati, senza diritto di voto.

CAPO III - PRESIDENTE

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile consecutivamente per un massimo di due mandati. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi (ad esclusione eventualmente dei componenti dell'Organo di controllo), anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, da attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 - Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio di esercizio o nella relazione di missione.

Art. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100.000,00 (centomila/00) euro o altra cifra prevista per legge.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito web il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1.000.000,00 (un milione/00) di euro o altra cifra prevista per legge.

Art. 17 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora venga nominato.

TITOLO V - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 19 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF Italia in quanto Ente del Terzo settore o ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - NORME RESIDUALI

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato il giorno 11 settembre 2020